

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

COMUNICATO N. 2

Nei Reclami (r.g. 1 e 2/2024, riunito il secondo nel primo) ex art. 45 Reg. Giust. Fed. avverso la decisione del Tribunale Federale, Sez. I resa con Comunicato num. 11 del 9 gennaio 2024,

La Corte Federale d'Appello, I Sezione, composta da:

Avv. Carlo Carpanelli, Presidente ed estensore

Avv. Alessandro Magni, Membro

Prof. Avv. Angela Busacca, Membro

con l'assistenza dell'Avv. Marzia Picchioni (funzionario FCI) -Segretario-

Fatto e svolgimento del procedimento

Con procedimento iscritto al numero 3/23 RG Trib., il Tribunale Federale I sezione veniva chiamato a giudicare, su impulso della Procura Federale, la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dai tesserati Sigg. Massimiliano Lopalco (quale organizzatore della competizione di cui infra) e Michele Ziri (quale direttore di corsa della competizione di cui intra), nonché la responsabilità diretta ex art. 1 comma 8 RG FCI delle ASD Team Fuorisoglia e Velosprint Barletta per i fatti commessi dai rispettivi rappresentanti.

A detti soggetti dell'ordinamento federale veniva contestato quanto segue:

Lopalco Massimiliano nato a Francavilla Fontana il 24 settembre 1973 residente Via San Francesco d'Assisi, 67 72021 Francavilla Fontana - Brindisi (BR), difeso Avv. Massimo Romata del Foro di Francavilla Fontana (BR), chiamato a rispondere delle seguenti violazioni disciplinari seguito della gara ciclistica denominata "VI Trofeo Madonna della Fontana granfondo team Fuorisoglia":

- A) "Violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione al punto n. 1.2.060 del § 7 del Regolamento Ciclistico dell'Unione Ciclistica Internazionale dello Sport Ciclistico che prevede che l' "organizzatore deve apprestare un servizio di sicurezza adeguato ed organizzare un'efficace collaborazione con i servizi preposti all'ordine pubblico" e al punto 1.2.061 "senza pregiudizio delle disposizioni legali ed amministrative applicabili e dell'obbligo di prudenza di ognuno, l'organizzatore deve sorvegliare affinché non si verifichino sul percorso o sul luogo delle competizioni delle situazioni che presentino particolari rischi per la sicurezza delle persone (corridori, accompagnatori, ufficiali, spettatori)" e al punto 1.2.062 "senza pregiudizio delle disposizioni che impongono un circuito interamente chiuso, tutto il traffico deve essere fermato sul percorso al passaggio della prova", sebbene fosse prescritto con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n. 29 all'art. 7 bis e con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 335 del 07.09.2022 che autorizzava l'associazione sportiva denominata ASD Team Fuorisoglia allo svolgimento della gara ciclistica denominata "VI Trofeo Madonna della Fontana granfondo team Fuorisoglia", nonché l'Ordinanza Prefettizia n. 867/2022 area III Pat. del 07. 09.2022 per tutto il percorso della competizione ciclistica denominata "VI Trofeo Madonna della Fontana Granfondo team Fuorisoglia".

In violazione degli obblighi su citati non impiegava o faceva impiegare transenne od altre barriera mobile e/o specifica segnaletica per il presidio dell'intersezione posta tra la SP80 e la SP74 ed impiegava un solo volontario dell'associazione TARAS Assistenza e Soccorso Organizzazione di Volontariato, così cooperando alla cassazione della morte del Sig. Ferilli Massimo, partecipante alla gara ciclistica amatoriale, regolarmente autorizzata, denominata "VI

Trofeo Madonna della Fontana granfondo team Fuorisoglia” organizzata dall’ASD team Fuorisoglia avente sede in Francavilla Montana (BR) Via Francesco d’Assisi 291, Presidente Sig. Lopalco Massimiliano.

- B) **ASD Team Fuorisoglia** ai sensi dell’art. 1 comma 8 del regolamento di Giustizia della FCI la responsabilità diretta della società quale conseguenza per le condotte ascritte al responsabile ed organizzatore della manifestazione in oggetto, anche in qualità del Presidente Sig. Lopalco Massimiliano
- C) **Ziri Michele**. nato a Barletta il 21 gennaio 1969 presidente della società Velosprint Barletta AS Dilettantistica, nella sua qualità di **Direttore di Corsa** della gara ciclistica amatoriale, regolarmente autorizzata denominata “VI Trofeo Madonna della Fontana granfondo Team Fuorisoglia” difeso Avv. Massimiliano De Palma del Foro di Bitonto (BA), per la “Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in relazione all’art. 74 del Regolamento Tecnico approvato il 20.02.2022 dalla FCI che prescrive che il direttore di corsa debba verificare l’applicazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di gara e che è attribuita al direttore di corsa la responsabilità dell’osservanza delle norme contenute nel dispositivo di autorizzazione, in particolare l’art. 18 del manuale di sintesi del Regolamento Tecnico per la sicurezza. Infatti in violazione degli obblighi citati non verificava la rispondenza alle autorizzazioni delle misure adottate atte a prevenire i rischi per l’incolumità dei partecipanti alla competizione e l’adeguatezza delle misure adottate con particolare riguardo al mancato impiego di una transenna e ad altra barriera mobile e/o specifica segnaletica per il presidio dell’intersezione posta fra la SP80 e la SP74 così cooperando alla causazione della morte del Sig. Ferilli Massimo, partecipante alla gara ciclistica amatoriale, regolarmente autorizzata, denominata “VI Trofeo Madonna della Fontana” organizzata dall’ASD Team Fuorisoglia.
- D) **ASD Velosprint Barletta** ai sensi dell’art. 1 comma 8 del regolamento di Giustizia della FCI la responsabilità diretta della società quale conseguenza per le condotte ascritte al Sig. Ziri Michele.
Gara e fatti del giorno 11 settembre 2022.

§§§

Il giudizio di primo grado si articolava in tre udienze (in cui tra l’altro il Tribunale ha invano tentato di sentire in audizione i Sigg. L’Assainato e Catalano), celebratesi in data 21 novembre 2023, 19 dicembre 2023 e 9 gennaio 2024 all’esito delle quali le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come segue:

Procura Federale: 2 anni di inibizione per ciascuno dei tesserati, 500,00 € di ammenda per ciascuna ASD;

Difese: assoluzione da ogni addebito disciplinare per i tesserati Sigg. Lopalco e Ziri e per l’effetto delle rispettive ASD.

Il Tribunale Federale riteneva raggiunta, allo stato degli atti e del dibattimento, la prova della responsabilità dei deferiti, ricavandola dalle evidenze documentali in atti e così infliggeva ai deferiti la sanzione della inibizione di anni 1 (avente quindi effetto dal 9 gennaio 2024 al 9 gennaio 2025) e, alle ASD, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 ciascuna.

Sinteticamente così il Tribunale, che pure mitigava, diminuendola, la richiesta sanzionatoria della Procura Federale, dando atto della corretta condotta processuale degli incolpati, motivava il proprio convincimento:

- al netto del riconosciuto sforzo organizzativo, la presenza di un autoveicolo - addirittura con senso di marcia contrario a quello della gara in corso – è *ex se* fonte di responsabilità a carico del soggetto organizzatore della gara e del direttore della stessa;
- la relazione del Consulente Tecnico, incaricato dal PM nella indagine penale, ravvisa una pesante carenza sotto il profilo organizzativo in punto sicurezza, sotto il profilo della concreta inadeguatezza delle concrete misure adottate.

I reclami

Il Sig. Lopalco e la ASD Team Fuorisoglia interponevano rituale e tempestivo reclamo (r.g. 1/24) avverso detto provvedimento affermando: 1) la erronea valutazione dei documenti depositati, difetto, carenza e contraddittorietà della motivazione; 2) l'inefficacia probatoria ed indiziaria della relazione tecnica disposta dalla Procura di Taranto, richiedendo la integrale riforma del provvedimento gravato e la assoluzione delle parti. Con detto reclamo parimenti si domandava la sospensione del gravato provvedimento.

Il Sig. Ziri interponeva rituale e tempestivo reclamo (r.g. 2/21) avverso detto provvedimento affermando: 1) che la gara in questione non sarebbe soggetta alle norme emanate dall'UCI; 2) che il Direttore di Corsa, nel caso de quo, avrebbe verificato ed accertato la corrispondenza alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle autorizzazioni, nonché a quanto riportato nel piano "Presidi Circolazione Stradale" ottemperando ai regolamenti ed alle norme disciplinari applicabili al caso di specie; 3) che il Tribunale Federale non avrebbe valutato con sufficiente chiarezza gli atti del procedimento penale tuttora pendente, circa i temi del piano di sicurezza in concreto, con particolare riferimento alle transenne ed ai soggetto vigilanti degli incroci, richiedendo la integrale riforma del provvedimento gravato e la assoluzione della parte.

Il secondo gravame, attesa la connessione oggettiva, veniva riunito al primo.

La Corte Federale d'Appello fissava udienza, alla quale i reclamanti ed i rispettivi Patroni partecipavano per loro espressa istanza a mezzo videoconferenza, per il giorno 1 marzo 2024 alle ore 11,00.

Preliminarmente, con separato provvedimento, la Corte Federale d'Appello (dopo discussione *ad hoc*) rigettava la domandata sospensione del provvedimento impugnato (avanzata solo dalla parte Lopalco e dalla ASD Team Fuorisoglia), per difetto dei presupposti di accoglibilità.

All'esito della discussione (in cui le parti rimarcavano in principalità la inattendibilità per incompletezza della CT della Procura della Repubblica presso il Tribunale e delle relative conclusioni) le parti concludevano, come da Verbale del Segretario, come segue:

Procura Federale: rigetto del reclamo, conferma del provvedimento gravato;

Difese: accoglimento dei reclami, riforma del provvedimento gravato ed assoluzione i tutte le parti dalle rispettive incolpazioni.

Motivi della decisione

I reclami sono infondati secondo quanto segue e la decisione impugnata va quindi confermata.

La decisione del Tribunale appare corretta, congrua, adeguatamente motivata, coerente allo stato degli atti.

E' bene premettere un principio basilare, costituente *ius receptum* del processo sportivo, secondo cui “*Lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito o al superamento del ragionevole dubbio, come è invece previsto nell’ordinamento penale; il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall’ordinamento sportivo deve semplicemente attestarsi alla motivata valutazione della probabilità e plausibilità degli elementi a base della violazione contestata*”. (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 38/2022 - Pres. Zimatore, Rel. Albenzi)

Parimenti vanno evidenziate le seguenti obiettività:

- Il Tribunale Federale, onde affinare l’istruzione sul punto, anche alla luce delle dichiarazioni - evidentemente contrastanti - rese dai due (evidentemente preoccupati di non pregiudicare la propria posizione nell’ambito del procedimento penale pendente e, intuibilmente, ritenuto che *nemo tenetur se detegere*), ha ben tentato di procedere alla audizione di due soggetti (il guardiano dell’incrocio Catalano e il conducente del mezzo investitore L’Assainato), ma tale attività non ha avuto buon esito;

- Il giudizio disciplinare, sollecitato dall’impulso doveroso della Procura Federale, risulta quindi principalmente fondato (né potrebbe essere diversamente) sull’analisi degli atti del procedimento penale una volta resi gli stessi ostensibili da parte della Procura della Repubblica.

- Parte centrale del compendio istruttorio è – necessariamente - costituita dalla Consulenza Tecnica disposta dal PM, che la Giustizia Sportiva è tenuta a considerare quale elemento significativamente fondante (sia pure da vagliarsi con ampio e libero spirito critico) sia quanto alla provenienza, sia quanto alla terzietà, sia quanto alla competenza tecnica dell’estensore.

Detto documento appare alla Corte autosufficiente, esaustivo del quesito e coerente con tutte le ulteriori risultanze in atti.

Particolarmente illuminante e significativa (al netto di quanto si dirà *infra*, circa la mancata considerazione da parte del CT di taluni documenti indicati dalla difesa) è l’affermazione riportata a pag. 62 della stessa che riassume, ad avviso di questa Corte, il nucleo del problema: “*La scelta di delegare il controllo di integrità ad un’ultima, cruciale, operazione realizza per la sicurezza un pericolosissimo collo di bottiglia dato che di fatto concentra in una sola operazione (il controllo del bivio da parte del Catalano) un elevato grado di rischio (invasione del circuito di gara)*”.

Ciò che purtroppo traspare dall’occorso è la inidoneità del sistema organizzativo ed inter-organizzativo sia in sé, sia per non essersi preconstituito un piano di sicurezza (una sorta di “piano B”) per l’ipotesi di falla del piano principale, il cui ultimo baluardo risultava essere affidato solo e soltanto al Catalano, fatto questo oggettivamente (e drammaticamente) inidoneo munito di un elevato grado di rischio.

Parallelamente, ravvisa la Corte la evidente non sufficienza/inidoneità del sistema di comunicazione tra tutte le varie componenti del sistema di sicurezza, così come sbalordisce, in negativo, che nessuna delle componenti addette alla sicurezza abbia dato alcun tipo di allarme, una volta (sempre che in effetti qualcuno se ne sia avveduto), avvedutasi dell’ingresso contromano in gara di un’auto-vettura.

Tutto quanto dedotto evidenzia e rimarca la inidoneità in concreto del sistema di sicurezza approntato che, più che osservare burocratici formalismi (pur sempre essenziali e doverosi), deve

preoccuparsi esattamente e puntualmente di impedire (lo ripetiamo) in concreto proprio situazioni come quella che purtroppo è accaduta.

Tale discostarsi dai criteri doverosi da parte dei responsabili di tale sistema organizzativo - per quanto indubbiamente complesso ed oneroso - rappresenta esattamente il fatto costitutivo della loro responsabilità disciplinare, ritenuta quindi senz'altro sussistente, secondo lo standard probatorio - tipico di questo ordinamento - del "*più probabile che non*".

Siamo cioè, per dirla in altre parole, di fronte ad un piano organizzativo che appare concepito ed organizzato in modo superficiale e come tale colposo, ben lungi cioè da ogni idea di responsabilità oggettiva o "di posizione", come dedotto da una delle Difese in sede di discussione.

Quanto alla dedotta incompletezza della CT, siccome non considerante la documentazione analiticamente indicata e motivata dalla difesa Lopalco (pag. 9 reclamo, numm. 7 documenti), la Corte infatti non condivide l'affermazione della difesa, secondo cui "*se il CTU avesse avuto la documentazione sopra richiamata e se avesse letto con più attenzione l'Ordinanza del Prefetto di Taranto (sopra richiamata) di certo non sarebbe giunto alle conclusioni indicate a pag. 78 e 79, ma avrebbe escluso ogni forma di responsabilità al Lopalco e all'ASD*" (pag. 9 del reclamo Lopalco/ASD Team).

Ed invero, i giudicanti ritengono che tali documenti richiamati dalla difesa Lopalco non siano in concreto rilevanti al fine di modificare le conclusioni a cui è giunto il Consulente Tecnico della Procura di Taranto e, conseguentemente, da poter sollevare da ogni responsabilità gli incolpati, con riferimento alle gravi e plurime carenze organizzative contestate nel capo di incolpazione, che hanno portato all'evento luttuoso.

In conclusione, anche ragionando *a contrariis* e diversamente opinando, resterebbe da spiegare (e non risulta essere stata fornita alcuna plausibile o ragionevole spiegazione alternativa) come possa essere accaduto quanto in effetti è drammaticamente accaduto (un'auto contromano sulla strada dove è un atto una corsa ciclistica senza nessuno abbia dato l'allarme) e la sola ipotetica spiegazione non potrebbe che essere sussunta sotto la *species* del caso fortuito che, oltre a non essere stato minimamente provato (si sarebbe trattato peraltro di onere della prova oltremodo pesante), nemmeno è stato neppure implicitamente dedotto.

Certo è che i tesserati incolpati erano debitori di importante e vasto debito di sicurezza, che gli stessi non hanno adempiuto e tanto basta a ritenere pienamente sussistente la loro responsabilità disciplinare, secondo lo standard probatorio tipico della natura del presente procedimento.

Va, infine e comunque, dato atto, della correttezza del comportamento processuale degli incolpati anche nel presente grado.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, I^a Sezione, della Federazione Ciclistica Italiana, Prima Sezione definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al rg n. 1/2024, con decisione unanime, **respinge** i reclami interposti per conto del Sig. Lopalco Massimiliano, del Sig Ziri Michele e della ASD Team Fuorisoglia, e per l'effetto conferma la decisione impugnata.

Dispone l'incameramento della tassa di accesso alla giustizia.

Motivazione nei termini.

Roma, 01 marzo 2024

Il Presidente, estensore



Avv. Carlo Campanelli

I componenti
Prof. Avv. Angela Busacca
Avv. Alessandro Magni